



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE



CIRCOLARE INFORMATIVA: GIUGNO 2020

NOTE DI CREDITO – INDICAZIONE OBBLIGATORIA DELLA FATTURA DI RIFERIMENTO

La nota di variazione ai fini IVA ex art. 26, DPR n. 633/72 deve riportare il riferimento alla fattura rettificata, il motivo dell'emissione e qualsiasi altro elemento che consenta di collegare la stessa all'operazione originaria, a pena del disconoscimento della nota e la legittimità del recupero dell'imposta.

Sentenza CTP Como 9.9.2019, n. 205/3/19

AGEVOLAZIONE CARO PETROLIO AUTOTRASPORTATORI – MODIFICA NORMATIVA

ACCISA GASOLIO COMMERCIALE

A favore degli esercenti l'attività di autotrasporto merci, sia in c/ proprio che per c/ terzi, è previsto un beneficio connesso con la spesa per il carburante di veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t, c.d. "caro petrolio".

In sede di approvazione è previsto che dall'1.10.2020 (il testo originario prevedeva dall'1.3.2020) l'agevolazione non è riconosciuta per il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 3 o inferiore (dal 2021 Euro 4 o inferiore).

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI E APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO/GIOCHI

Invio telematico corrispettivi e apparecchi da intrattenimento senza vincite in denaro.

Non sussiste l'obbligo di memorizzazione elettronica trasmissione telematica dei corrispettivi incassati da apparecchi da divertimento ed intrattenimento senza vincite in denaro ex art. 110, comma 7, TULPS (giochi per bambini flipper, freccette, biliardini, photoplay, ecc.) installati in loc pubblici / aperti al pubblico / circoli / associazioni (ad esempio bar, tabaccherie, sale da gioco dedicate, sale scommesse sale bingo, ecc.) , fermo restando l'obbligo di annotazione delle operazioni nel registro dei corrispettivi ex art. 24, DP n. 633/72

Risposta interpello Agenzia Entrate 21.1.2020, n. 9

PRESCRIZIONE DELLE CARTELLE EQUITALIA/AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE

- Cartelle contenente imposte e tasse tributi oggetto di avvisi bonari etc che quindi non derivano a processi passati in giudicato: si prescrivono in 5 anni

- Cartelle contenente imposte e tasse tributi provenienti da processi passati in giudicato: si prescrivono in 10 anni

Ovviamente la prescrizione interviene solo se non ci sono stati atti interruttivi della stessa (rinotifica della cartella prima dello scadere del periodo di prescrizione)

Inoltre la prescrizione non scatta in automatico ma occorre per forza farla valere con richiesta motivata.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A



RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI / SUBAPPALTI

Con l'introduzione dell'art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/97 che i soggetti di cui all'art. 23, comma 1, DPR n. 600/73, residenti in Italia, che affidano il compimento di un'opera / più opere o di uno / più servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000 a un'impresa, tramite:

- ** contratti di appalto / subappalto;
- ** affidamento a soggetti consorziati;
- ** rapporti negoziali, comunque denominati;

caratterizzati da:

- ** prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente – **LABOUR INTENSIVE**;
- ** con l'utilizzo di beni strumentali del committente / ad esso riconducibili.

devono richiedere all'impresa appaltatrice / affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia dei mod. F24 relativi al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente / assimilati e dell'addizionale regionale / comunale IRPEF trattenute dall'impresa appaltatrice / affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera / servizio.

NB Il versamento delle ritenute è effettuato dall'impresa appaltatrice / affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinti mod. F24 per ciascun committente, senza possibilità di utilizzare in compensazione i crediti a disposizione.

IL MODELLO DEL CERTIFICATO "DURC – FISCALE"

Il DURC FISCALE è rilasciato dall'Agenzia delle entrate su apposita richiesta

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha approvato lo schema del certificato, c.d. "DURC – fiscale", che consente ai soggetti interessati di "sfuggire" agli obblighi connessi con i contratti di appalto "labour intensive".

La sussistenza degli specifici requisiti previsti per il "rilascio" del certificato è verificata dall'Agenzia delle Entrate. Il certificato è messo a disposizione dell'impresa interessata a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e **ha validità di 4 mesi dalla data di rilascio**.



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

BREXIT: PER IVA E ACCISE -- TUTTO DIFFERITO ALL'1.1.2021

A seguito della ratifica da parte del Parlamento Europeo dell'accordo di recesso (c.d. "Brexit") il Regno Unito può essere considerato dall'1.2.2020 un "Paese terzo" rispetto all'UE.

Tuttavia, come evidenziato recentemente dall'Agenzia delle Dogane, è previsto un periodo transitorio fino al 31.12.2020.

Fino a tale data continueranno a trovare applicazione le consuete regole doganali e fiscali (IVA e accise).

Soltanto dall'1.1.2021, salvo diverso nuovo accordo, il Regno Unito non farà più parte del territorio doganale e fiscale dell'UE.

CREDITO DI IMPOSTA ACQUISTO CESPITI 2020 – EX SUPER E IPER AMMORTAMENTO

Attenzione! Per usufruire dell'agevolazione occorre che nelle fatture di acquisto sia specificata la legge: **Art. 1 commi 185-197 Legge 190/2019 (legge finanziaria 2020)**

FATTURA RIEPILOGATIVA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI – RIEPILOGO NON OBBLIGATORIO IN FATTURA

In particolare l'Agenzia ha precisato che la lista che contiene il riepilogo di tutte le prestazioni eseguite nell'arco del mese **può NON essere allegata** al file .xml trasmesso a SdI; in tal caso vi è l'obbligo di garantirne la conservazione alternativamente in modalità cartacea o elettronica. La mancata allegazione della lista descrittiva non è considerata una violazione, pertanto non sono previste sanzioni.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



I NUOVI PORTALI ENEA 2020

A decorrere dal 25.3.2020 sono stati attivati i portali tramite i quali è possibile compilare e inviare all'ENEA la comunicazione degli interventi terminati nel 2020 relativi:

- al risparmio energetico;
- al recupero del patrimonio edilizio che comportano un risparmio energetico e/o l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia.

Si evidenzia che per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra l'1.1 e il 25.3.2020, il termine di 90 giorni decorre da tale data e pertanto la comunicazione va effettuata entro il 23.6.2020.

FATTURAZIONE PER PRESTAZIONI INESISTENTI – REATO TRIBUTARIO

Sentenza Corte Cassazione 1.4.2020, n. 10916

È soggettivamente inesistente la fattura nella quale il prestatore ha indicato un committente diverso rispetto al soggetto che ha ricevuto la prestazione.

Peraltro, qualora nella stessa siano indicate prestazioni diverse da quelle effettuate, si configura altresì la fattispecie di operazione oggettivamente inesistente (nel caso di specie per i lavori di ristrutturazione su immobili di proprietà di un soggetto privato le fatture emesse dal prestatore erano state intestate alla società di cui la persona fisica era amministratore con riferimento ad immobili di proprietà della società)



PROROGA SABATINI TER

A causa delle difficoltà economiche / finanziarie connesse all'attuale emergenza epidemiologica COVID-19 per molte imprese beneficiarie dell'agevolazione c.d. "Sabatini-ter" non risulta possibile ultimare gli investimenti pianificati entro il termine previsto (12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento).

Richiamando le sospensioni disposte dal Legislatore, il MISE ha recentemente "concesso" la proroga di 6 mesi del predetto termine, nonché "sospeso" l'invio allo stesso della dichiarazione di ultimazione dell'investimento (DUI) e della richiesta unica di erogazione (RU).

In particolare, si evidenzia che la predetta proroga:

- si applica alle operazioni per le quali il periodo di 12 mesi per la realizzazione degli investimenti comprende almeno un giorno del periodo di sospensione dei termini (23.2 - 15.5.2020);
- è "concessa d'ufficio", ossia senza necessità di alcuna richiesta da parte dell'impresa interessata.

ANNULLATO IL SALDO IRAP 2019 E PRIMO ACCONTO SU 2020 - DECRETO RILANCIO 13/05/2020

Lo stop al versamento del saldo e del primo acconto Irap di giugno per imprese e professionisti con volume di ricavi fino a 250 milioni di euro si applica anche agli Enti non commerciali.

Il testo della norma non esclude espressamente che il versamento annullato ora sia ripescato con il saldo di giugno 2021. Serve un chiarimento nella versione finale prima della pubblicazione.

Occorre anche ulteriore chiarimento nei casi di pagamento del secondo acconto di dicembre al 60% invece del 50% previsto in rettifica dalla finanziaria sul 2020



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

SANATORIA STRANIERI - DECRETO RILANCIO 13/05/2020

Migranti. Previsti 400 euro per ciascun lavoratore e 160 euro per la procedura, più un contributo forfettario per le somme dovute dal datore.

Ci sarà tempo dal 1° giugno al 15 luglio 2020 per presentare istanza di regolarizzazione di lavoratori agricoli, colf e badanti. Se italiani, la domanda andrà inoltrata all'Inps, se stranieri allo sportello unico per l'immigrazione, a patto che siano stati fotosegnalati in Italia prima dell'8 marzo o abbiano fornito dichiarazione di presenza. In entrambi i casi dovrà contenere l'indicazione della durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Nello stesso periodo i migranti con permesso di soggiorno scaduto entro il 31 ottobre 2019 che siano già stati impiegati nel lavoro agricolo o domestico potranno chiedere in Questura un permesso temporaneo per la ricerca di lavoro della durata dei sei mesi, convertibile in permesso di lavoro in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato.

La sanatoria - valida per tre macrosettori: agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura; assistenza alla persona; lavoro domestico - non è a costo zero. A carico del datore che sottoscrive il contratto di soggiorno, è previsto un contributo forfettario di 400 euro «a copertura degli oneri connessi all'espletamento della procedura di emersione», oltre a un ulteriore unico versamento per le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale il cui ammontare sarà stabilito con decreto interministeriale. Chi invece farà richiesta di permesso di soggiorno temporaneo dovrà pagare 160 euro, di cui 30 per la spedizione della domanda.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**